



Sent. N. 40/2020

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Luisa MOTOLESE Presidente

Dott. Andrea LIBERATI Consigliere

Dott. Pierpaolo GRASSO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n.22459 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Passatempo

Rosanna, nata a Loreto il 26 novembre 1956 e residente in Recanati (MC),

alla Via Presutti, 57 (C.F. PSSRNN56S66E690I) rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Prof. Maurizio Cinelli (c.f. CNLMRZ42M26A092Y – PEC

avvmauriziocinelli@cnfpec.it) e Piergiorgio Parisella (c.f.

PRSPGR68L19E783I – PEC piergiorgioparisella@cnfpec.it) ed

elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ancona, al Viale della

Vittoria, 27.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 gennaio 2020, con l'assistenza del

Segretario, dott. Matteo Quattrini, il Consigliere Pierpaolo Grasso, il

Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale dott. Giuseppe

De Rosa e l'Avv. Piergiorgio Parisella per la convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 12 luglio 2019 il Procuratore regionale ha citato in giudizio la sig.ra PASSATEMPO Rosanna, nella sua qualità di Dirigente Medico della Struttura Semplice U.O.S. "Igiene e Sanità Pubblica" (I.S.P.) dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 8 di Civitanova Marche (MC), attualmente Area Vasta (A.V.) n. 3 di Macerata per sentirla condannare al risarcimento del danno pari ad €. 50.984,85 in favore dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 di Macerata.

Riferisce il Procuratore regionale che in data 3 aprile 2014 è pervenuta una segnalazione con la quale si portava a conoscenza dell'esistenza di un danno erariale pari ad € 100.000,00 per effetto della sentenza n. 216/2013 del Tribunale di Macerata, Sezione del Lavoro.

I fatti sottostanti alla sentenza precitata sono correlati a diverse vicende sfociate in un contenzioso giurisdizionale di durata ultradecennale, nel corso del quale l'Azienda sanitaria perveniva comunque al riconoscimento in favore del ricorrente, in via transattiva, della qualifica di *"Tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro"* (oltre che alla *riattribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria*), denegata nella sede amministrativa, con il conseguente pagamento delle differenze retributive, indennità e quant'altro connesso e l'azienda veniva condannata al risarcimento del danno arrecato al dipendente medesimo.

La Guardia di Finanza, su delega della Procura contabile, esperiva le indagini e ricostruiva i fatti che possono di seguito sinteticamente esporsi.

Il sig. Foresi Renzo veniva assunto nell'organico dell'allora USL 16 nella

posizione di Geometra (*profilo professionale: "Assistente tecnico"*)

nell'organico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (*I.S.P.*), dal

01/10/1989 con il compito di esaminare le istanze di concessione edilizia da

sottoporre a parere igienico-sanitario, anche mediante lo svolgimento dei

sopralluoghi necessari al rilascio della certificazione d'agibilità.

Nel corso degli anni vi erano alcuni accadimenti fra cui il collocamento in

part time del predetto dal 1 luglio 1997 al 30 novembre 1999 e la revoca, in

costanza di tale regime lavorativo, della qualifica di ufficiale di Polizia

Giudiziaria.

Nel novembre 2001 il Foresi, con nota indirizzata ai vertici aziendali

evidenziava l'incongruenza del proprio inquadramento in ruolo rispetto alle

funzioni concretamente svolte e, per l'effetto chiedeva, alla luce della

intervenuta contrattazione nazionale e, in particolare, all'art. 18, comma 2°

del contratto 1998/2001, di essere inquadrato nella qualifica di *"tecnico della*

prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro" (già operatore sanitario di

vigilanza e U.P.G. nel precedente regime contrattuale).

Ciò in quanto l'art.18 del CCNL, con riferimento ad una interpretazione

autentica dell'ARAN attribuiva automaticamente la qualifica di *"Tecnico*

della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro" al personale in

possesso dei requisiti indicati nella correlata *"Dichiarazione congiunta n. 4"*

secondo la quale : *" le parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed*

ispezione sono ricompresi i vigili sanitari indipendentemente dalle varie

denominazioni adottate in sede locale ed anche gli "assistenti tecnici"

limitatamente a quelli che operano presso i Dipartimenti di prevenzione, i

P.M.P. (presidi multizonali di prevenzione) o strutture ad essi riconducibili

ed ex P.M.P. confluiti nelle ARPA (agenzie regionali per l'ambiente)".

Dopo che l'amministrazione sanitaria rigettava la richiesta del Foresi, il suddetto dipendente in data 13 dicembre 2001 reiterava la richiesta di reinquadramento nella qualifica di "*Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*", specificando le diverse funzioni svolte all'interno dell'amministrazione fra cui:

- lo svolgimento di n. 515 ispezioni per il rilascio di certificati di abitabilità (dal 23/10/1991 al 18/03/1999);

- la predisposizione di n. 10.086 pareri per il nulla osta tecnico sanitario relativo a pratiche edilizie e autorizzazioni allo scarico ex legge n. 319 del 1976 (dal 22/07/1992 al 04/12/2001);

- l'esecuzione di n. 180 sopralluoghi di natura ispettiva anche ai sensi della legge n. 13 del 1989 (dal 13/04/1992 al 16/11/2001).

L'Ente sanitario rigettava la nuova istanza del FORESI in data 27/12/2001 con nota prot. 288/2 UOA del 29/01/2002 della Dott.ssa Ivana Campetella, che, appunto, sottolineava l'assenza di svolgimento di funzioni di vigilanza alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. di comparto, attestato dall'odierna convenuta.

Al riguardo la Procura attrice riferisce anche di una interrogazione consiliare presentata al Presidente della Giunta Regionale, per la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, a richiesta dei competenti uffici regionali, ha fornito le medesime motivazioni già esposte nei precedenti atti alla base del diniego.

Dopo ulteriore sollecito e conseguente diniego a firma del direttore generale dell'ASL, da ultimo con nota prot.2684 del 2002, ed a seguito di infruttuosi

tentativi di conciliazione, in data 29/11/2002 il Foresi adiva il Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento, a far data 01/01/1998, della qualifica di "Tecnico di Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" e, a partire dal marzo 1998 della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nei limiti dello svolgimento della sua attività ispettiva, di vigilanza e di controllo in materia di Igiene e Sanità pubblica, nonché il riconoscimento di ogni danno materiale e non, per avere subito in modo continuativo sul luogo di lavoro pressioni, controlli, provocazioni, emarginazioni, atti vessatori, chiedendo la condanna della Azienda sanitaria di Civitanova Marche al risarcimento di ogni danno subito e subendo, il tutto quantificato nella somma pari a euro 200.000,00; somma da maggiorare degli interessi con ogni statuizione in ordine alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

Nel corso del giudizio, all'udienza del 10/06/2004, la difesa del Foresi depositava una nota del 06/03/2004 con la quale la Dott.ssa Valchiria Capozucca, collaboratore amministrativo operante nella 1^a U.O.A. "Affari Generali" dell'A.S.U.R. - Zona territoriale di Civitanova Marche, rappresentava che in considerazione delle funzioni di assistente tecnico svolte dal Foresi all'interno del Dipartimento di Prevenzione e della normativa di settore, fra cui anche il più volte citato articolo 18 del CCNL di comparto e della connessa dichiarazione congiunta n.4 e del Parere dell'ARAN dell'8 Febbraio 2000, al predetto poteva riconoscersi la qualifica di *"Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro"*.

A seguito di tale nota, diretta al Dirigente della 1^o U.O.A. dell'azienda sanitaria, volta a fornire un parere sulla vicenda e di ulteriori scambi di

missive, l'Amministrazione riteneva di addivenire ad una transazione, a seguito della quale con nota prot. 37964 del 20/11/2004, la Dott.ssa Passatempo comunicava a tutti i vertici Aziendali di avere affidato le mansioni di Tecnico della Prevenzione al Geom. FORESI Renzo - in attuazione della determina Direttoriale n. 425 del 13/10/2004 di approvazione dell'atto di transazione.

Il contenzioso in sede giurisdizionale, tuttavia, proseguiva per le questioni risarcitorie connesse alla vicenda.

In sede giudiziale, quindi, si procedeva all'escussione del teste Gianfranco Capozzucca che confermava tutte le circostanze addotte nel ricorso del Foresi con particolare riferimento sia al mancato riconoscimento della qualifica di tecnico di prevenzione al solo Foresi fra tutti gli assistenti tecnici in servizio, sia in relazione ad alcune affermazioni della Dott.ssa Passatempo in ordine a problematiche create al Sig. Foresi per indurlo a dimettersi in quanto a ciò obbligata dal Dott. Mascaro, direttore generale dell'Azienda e per effetto dei quali il Foresi sarebbe stato costretto a subire grosse umiliazioni, ivi compreso la sostanziale inattività lavorativa e l'esclusione dai progetti incentivanti

Anche il teste Gianni Perugini aveva confermato la circostanza in ordine alla quale la dott.ssa Passatempo le avrebbe confidato di agire seguendo le direttive del Dott. Mascaro e, pertanto avrebbe cercato di far dimettere il Foresi in ragione di presunti rancori di natura personale esistenti fra il Dott. Mascaro ed il Foresi.

Tali affermazioni venivano anche sostanzialmente confermate dai predetti soggetti in un confronto fra gli stessi e la Dott.ssa Passatempo.

Con la sentenza n. 216/2013 del 14/05/2014 il Giudice del lavoro di Macerata, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda volta al riconoscimento della qualifica di tecnico della prevenzione, già riconosciuta per effetto del cennato atto transattivo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle domande afferenti al periodo fino al 30 giugno 1998 in quanto rientranti nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo e, in parziale accoglimento delle ulteriori domande del ricorrente, condannava l'Azienda sanitaria al pagamento di complessivi euro **33.851,08**, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo nonchè al pagamento dei 2/3 delle spese di lite liquidate in complessivi euro **6.506,07** (oltre CAP e IVA) con compensazione tra le parti del terzo residuo.

Nella pronuncia si dava atto che la fondatezza delle pretese risarcitorie per i danni subiti dal dipendente a causa della condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dall'Azienda sanitaria (attraverso la condotta dei superiori del medesimo) trovava fondamento nell'istruttoria, in particolare quella orale, espletata con le deposizioni, tra le altre, dei testi sopra indicati. Al riguardo si affermava testualmente che: *"Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni sofferti dal punto di vista economico e della professionalità, per la scelta necessitata di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, per la dequalificazione professionale e per la mancata riqualificazione, sia in relazione al danno alla persona, all'integrità psicofisica e morale ed alla vita di relazione, per il periodo dall'1/7/1998 all'ottobre 2004, epoca della stipula della transazione tra le parti, risarcimento che si ritiene congruo determinare*

complessivamente nella misura di euro 33.851,00 oltre interessi legali."

A seguito della pronuncia predetta con determina n. 40/AV3 del 16/01/2014

il Direttore dell'Area Vasta n. 3 autorizzava il pagamento del debito *de quo*

pari a euro 50.984,85, liquidato con ordinativo n.1097 del 4 febbraio 2014.

Ritenendo sussistente l'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile la

Procura regionale ha formulato nei confronti della Dott.ssa Rosanna

Passatempo l'invito a dedurre, contestando alla predetta - nella qualità di

Dirigente Responsabile dell'U.O.S. "*Igiene e Sanità Pubblica (I.S.P.)*" della

Azienda sanitaria in questione- di avere dato fondamentalmente causa, con

condotte omissive e commissive, ai fatti censurati dal Foresi Renzo innanzi

al giudice ordinario.

Nell'invito a dedurre, pertanto, si è contestato all'odierna convenuta,

nell'ambito di una complessiva attività tesa a emarginare e prostrare il

dipendente nell'ambiente lavorativo, quanto segue:

- di non aver predisposto la corretta informativa - in favore della

Dirigente della Seconda Unità Operativa, Gestione del Personale, Settore

Giuridico-concernente il merito della legittimità o meno

dell'inquadramento del predetto dipendente nelle qualifiche individuate dal

C.C.N.L. del Comparto Sanità per il quadriennio 1999 - 2001;essendosi la

Passatempo limitata a dare la sola indicazione dei servizi svolti dal Foresi,

peraltro con dati non esatti;

- di aver confermato la tesi erroneamente sviluppata nella sede

amministrativa dall'Azienda sanitaria, anche innanzi alla Commissione

preposta all'esperimento del tentativo di conciliazione sulla questione

dell'inquadramento conseguentemente rivendicato dal Foresi nella sede

giurisdizionale; ciò, nonostante la sussistenza del parere A.R.A.N.

dell'8/02/2000 pacificamente favorevole al dipendente, di data ben

anteriore a tutte le posizioni assunte dalla Dirigente stessa ;

- di non avere attuato alcun intervento in favore del "proprio" dipendente

nell'ambito della predetta vicenda - nonostante l'obbligo giuridico nel quale

la medesima versava, sussistendo oltretutto proprio quel parere

dell'A.R.A.N. sollecitato dalla Commissione di conciliazione posto che, nei

termini accertati nel giudizio innanzi al Giudice del lavoro, la stessa

Dirigente alimentava la situazione di prostrazione e di emarginazione del

dipendente nell'ambiente di lavoro.

Non essendo state ritenute sufficienti le deduzioni di parte, con l'atto di

citazione in questione, le predette ipotesi sono state confermate dal

Procuratore regionale che ha posto l'accento sulle prove acquisite nel

processo davanti al Giudice del lavoro di Macerata dal quale, ferma restando

l'autonomia del processo contabile, sarebbe possibile denotare un quadro di

comportamenti vessatori e reiterati attuati dalla Passatempo nei confronti del

Foresi, come emerso anche sulle testimonianze rese in sede di giudizio

civile. Il Procuratore regionale ha poi evidenziato che il passaggio da un

numero elevatissimo di ispezioni (fino all'anno 1999) a pochi sporadici

sopralluoghi induce a ritenere che si sia determinato, anche per detto verso,

quella drastica esautorazione di compiti e mansioni tesa a circoscrivere

sempre di più e in via esponenziale l'attività lavorativa del Foresi.

Ha, poi, evidenziato, come già rappresentato nell'atto di citazione, i profili

ritenuti configuranti una condotta illecita e causativa di danno erariale posti

in essere dall'odierna convenuta.

In data 30 dicembre 2019 si è costituita in giudizio la convenuta con il patrocinio degli Avv.ti Maurizio Cinelli e Piergiorgio Parisella.

Dopo aver ripercorso i fatti la difesa ha evidenziato che:

- Dal 23 marzo 1996, a seguito della riorganizzazione del Servizio I.S.P. (in concomitanza con la fusione della U.S.L. di Recanati e Civitanova Marche), al geom. Renzo Foresi furono assegnati – in coerenza con le nuove funzioni del Servizio di appartenenza – dall’allora Responsabile, dottor Fausto Mannucci, i soli compiti di seguire la istruttoria tecnica delle pratiche edilizie per gli adempimenti di competenza A.S.L., di svolgere i sopralluoghi e redigere i pareri preventivi per la concessione dell’uso, agibilità e abitabilità edilizia. Secondo la difesa tali compiti non avevano più carattere ispettivo in quanto l’originaria disciplina (art. 221, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) che prescriveva che gli edifici non potessero essere abitati senza preventiva autorizzazione comunale previa ispezione dell’Ufficiale sanitario (poi, U.S.L.) era stata successivamente abrogata dall’ art.4 della l.493/93 che aveva trasferito tale funzione agli Uffici tecnici comunali anche a seguito, poi, dell’introduzione del meccanismo di silenzio assenso giusta d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425. La difesa ha, pertanto, negato la circostanza che la Passatempo avesse progressivamente sottratto al Foresi le sue funzioni di ispezione e controllo.

Ha sottolineato l’incongruenza fra quanto dichiarato dal teste Capozzucca e quanto affermato dallo stesso Foresi in quanto mentre il primo aveva parlato di sostanziale inoperatività del proprio collega, lo stesso Foresi aveva affermato di aver svolto, nel periodo tra il 1992 e il 2001, più di settecento sopralluoghi fuori sede nonché di aver predisposto oltre 3.400 pareri dal

2002 al 2006, attività prontamente rendicontata dalla Passatempo nella qualità di Responsabile del Servizio I.S.P..

Ha, poi evidenziato la difficoltà della Passatempo, appartenente al personale medico, di interpretare con precisione il parere A.R.A.N. dell'8 febbraio 2000, nonché ha reiterato la correttezza del proprio operato nel descrivere le mansioni svolte dal Foresi che, alla luce di quanto sopra già indicato, non potevano essere riconducibili ad attività di vigilanza e ispezione.

Ha, poi, confutato la tesi secondo la quale il Foresi fosse stato emarginato dalle iniziative di formazione o di progetti di produttività e conseguenti incentivi economici, producendo documentazione da cui si evincerebbe che il Foresi è sempre stato regolarmente invitato a partecipare alle riunioni del personale I.S.P. aventi contenuto pertinente alla sua area professionale, a partecipare ai corsi di formazione ed a percorsi incentivanti.

Ha, infine evidenziato la palese eventuale responsabilità anche di altri soggetti non convenuti in giudizio dal Procuratore regionale.

Alla pubblica udienza il Procuratore Regionale, dopo aver delimitato l'oggetto della contestazione, ha evidenziato che la dott.ssa Passatempo, in quanto diretto superiore del Foresi, avrebbe dovuto informare il Dirigente del personale (dott.ssa Campetella) dell'esistenza del parere Aran in cui si riconosce il diritto all'inquadramento nella qualifica di tecnico della prevenzione agli dell'ambiente e nei luoghi di lavoro" atteso che la convenuta era a conoscenza del parere in quanto trasmesso dal Consiglio regionale all'azienda sanitaria. Ha, poi, valorizzato le considerazioni formulate dal giudice del lavoro nella sentenza di condanna dell'amministrazione, e l'attendibilità dei testi escussi in tale sede.

Anche con riferimento alla vicenda del collocamento in *part-time* il Procuratore ha sottolineato che, al contrario di quanto asserito dalla difesa, il fatto che il Foresi abbia presentato la relativa richiesta tre mesi dopo l'arrivo della dirigente Passatempo induce a ritenere che tale lasso di tempo fosse sufficiente a creare nei suoi confronti un'ambiente di lavoro ostile ponendo in evidenza che la circostanza che il Foresi sia rientrato al lavoro a tempo pieno deve essere ricondotta al suo fortissimo interesse professionale ad ottenere un miglior inquadramento professionale. Ha, inoltre, argomentato in ordine alla suesposta mancata partecipazione al progetto incentivante, confutando le tesi difensive come da verbale d'udienza. Il Procuratore, poi, ha escluso la possibilità di poter coinvolgere altri soggetti, in quanto soltanto alla dott.ssa Passatempo sarebbero riconducibili le vicende accertate nel processo civile, confermando infine le conclusioni indicate nell'atto di citazione.

L' Avv. Parisella ha, in primo luogo, insistito sull'eccezione di litisconsorzio sostanziale avanzata nelle memorie difensive.

Ha, poi, ribadito che la dott.ssa Passatempo era il medico responsabile del servizio di igiene e salute pubblica per cui non può esserle imputata la erronea valutazione sull'inquadramento del personale non avendo le relative competenze in materia.

Ha posto l'accento, poi, sulla fallace difesa approntata dall'ASUR Marche in sede civile, che non è stata in grado di indicare correttamente i compiti e le competenze attribuite al Foresi e non ha fatto rilevare che allo stesso non era attribuito un ruolo di vigilanza e controllo. L'avv. Parisella ha, quindi, concluso riportandosi alle considerazioni già rassegnate negli scritti

difensivi.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che la richiesta risarcitoria formulata sia parzialmente fondata nei termini che seguono.

Preliminarmente deve evidenziarsi che la fattispecie di danno indiretto deriva dallo scrutinio effettuato dal giudice ordinario di prime cure della vicenda, non oggetto di impugnazione da parte dell'amministrazione sanitaria, sulla scorta di considerazioni non evincibili dagli atti di causa.

Orbene, il quadro emerso dalla sentenza civile di condanna lascia intravedere una condotta vessatoria posta in essere dai superiori del Foresi che ha cagionato il danno dallo stesso lamentato e sofferto- sia dal punto di vista economico che professionale- che si sostanzia in precisi elementi fondamentali, vale a dire la scelta necessitata di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la dequalificazione professionale, nonché la mancata riqualificazione, sia in relazione al danno alla persona che alla vita di relazione.

Non è intenzione, né compito di questo Collegio soffermarsi sulla metodologia utilizzata dal giudice del lavoro per addivenire, anche nel *quantum*, alla predetta statuizione; tuttavia per poter indagare sul contributo causale fornito dall'odierna convenuta nelle vicende contestate occorre ripercorrere il ruolo svolto dalla stessa nei fatti posti a base della decisione sopra indicata.

Il giudice del lavoro, infatti, ha imputato tali condotte ai superiori del Foresi senza soffermarsi sui singoli apporti causali, ma riconducendo le fattispecie

dannose ai sopra indicati eventi.

Orbene, alla luce degli atti di causa, il Collegio procede, quindi, ad esaminare la condotta tenuta dalla Passatempo, nella causazione degli eventi sopra indicati.

Con riferimento alla scelta necessitata di procedere alla trasformazione del lavoro da tempo pieno a part-time operata dal Foresi giusta istanze presentate in data 17 settembre 1997, non si rinviene in alcun atto del giudizio, neanche in quelli acquisiti nell'istruttoria orale, la prova che la scelta operata dal Foresi fosse stata in un certo modo necessitata per effetto della condotta tenuta nei suoi confronti dalla Passatempo.

Il solo teste Capozzucca riferisce tale circostanza, peraltro nel corso dell'escussione di un capitolo di prova che riguardava tutt'altra circostanza fattuale e pertanto del tutto inconferente con il quesito postogli, senza, tuttavia, fornire alcun concreto dato a supporto di tale affermazione, tanto è vero che gli episodi che lo stesso ha citato a comprova dei comportamenti discriminatori subiti dal Foresi sono collocabili tutti in un periodo successivo al settembre 1997, allorquando il Foresi ha assunto la decisione di optare per il *part time*.

Pertanto non sembra al Collegio che il Foresi abbia subito alcun demansionamento al momento dell'arrivo della Passatempo atteso che alcun mutamento nelle sue attribuzioni appare posto in essere rispetto a quelle di cui al provvedimento dirigenziale, a firma del Dott. Mascaro, del 22 marzo 1996, provvedimento a seguito del quale al Foresi sono state attribuite le funzioni in ordine alle pratiche di agibilità ed abitabilità delle pratiche edilizie.

Sotto altro profilo, pur ammettendo - in astratto - che l'opzione per il *part time* fosse dettato da un sostanziale clima "ostile" maturato nei confronti del Foresi, tale ostilità non può essere imputabile solamente all'odierna convenuta atteso che, come osservato dalla difesa, era in carica da soli tre mesi alla direzione del servizio in questione al momento in cui è stata richiesta l'opzione per il tempo parziale. Se è vero che di per sé il breve lasso di tempo non sarebbe indicativo per escludere l'eventuale responsabilità, fra l'altro contestata in via esclusiva - è anche vero che in assenza di alcuna prova, inconfutabile in ordine ad atti lesivi posti in essere dalla convenuta in tale periodo, non può esserle la responsabilità in toto.

Anche la sottrazione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria legata alle funzioni ispettive e di verifica conferite al Foresi nel 1991, avvenuta nel maggio 1998, non risulta essere stata la causa posta a base della sua opzione, in disparte ogni ulteriore considerazione sul fatto che è stata adottata con provvedimento del Direttore generale, su conforme parere del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario e non per atto unilaterale della convenuta.

Fra l'altro, anche in data successiva alla sottrazione di tale qualifica il Foresi ha motivato la propria scelta, con nota del 6 agosto 1998, richiamando esigenze di carattere familiare e personale.

D'altronde lo stesso Foresi ha richiamato nell'ambito delle sue dichiarazioni spontanee, quale fonte principale ed iniziale delle proprie problematiche, le vicende legate al sopralluogo del poliambulatorio di Civitanova Marche il cui primo atto posto in essere nell'ambito delle proprie prerogative, citato anche dall'attore nelle proprie richieste al giudice ordinario risale al 2

febbraio 1998, epoca successiva alla richiesta ed al conseguente collocamento in regime di lavoro parziale.

Anche con riferimento alle vicende connesse alla mancata riqualificazione ed alla conseguente dequalificazione professionale si ritiene che la responsabilità ascritta alla condotta della Passatempo debba essere valutata attentamente.

Nel caso di specie, dall'analisi degli elementi indicati nell'atto di citazione come esposti nelle premesse in fatto, all'odierna convenuta vengono sostanzialmente addebitate specifiche condotte, vale a dire :

- di non aver predisposto l' informativa - in favore della Dirigente della Seconda Unità Operativa, Gestione del Personale, Settore Giuridico - concernente il merito della legittimità o meno dell'inquadramento del predetto dipendente nelle qualifiche individuate dal C.C.N.L. del Comparto Sanità per il quadriennio 1999 - 2001; essendosi la Passatempo limitata a dare la sola indicazione dei servizi svolti dal Foresi, peraltro con dati non esatti;

- di aver confermato la tesi erroneamente sviluppata nella sede amministrativa dall'Azienda sanitaria, anche innanzi alla Commissione preposta all'esperimento del tentativo di conciliazione sulla questione dell'inquadramento conseguentemente rivendicato dal Foresi nella sede giurisdizionale; ciò, nonostante la sussistenza del parere A.R.A.N. dell'8/02/2000 pacificamente favorevole al dipendente, di data ben antecedente a tutte le posizioni assunte dalla Dirigente stessa, in tal modo favorendo l'insorgenza del contenzioso che ha visto soccombente l'Azienda Sanitaria, costringendo, fra l'altro, il Foresi a presentare ben tre

istanze amministrative infruttuose.

La Passatempo ha fornito, di contro, puntuale riscontro ad una specifica richiesta della dirigente del servizio gestione personale in ordine allo svolgimento, da parte del Foresi, al momento dell'entrata in vigore del CCNL del 7 aprile 1999 e fino alla data della richiesta, di funzioni di vigilanza ed ispezione in misura prevalente ed effettiva, con le note del 4 e 27 dicembre 2001.

A ben vedere alcuna valutazione giuridica in ordine alla sua inquadrabilità o meno nel profilo di "*Tecnico della prevenzione nell'ambiente e ne luoghi di lavoro*" è stata effettuata dalla Passamonte, né avrebbe potuto essere effettuata, essendo questa esclusiva prerogativa degli uffici amministrativi a ciò preposti e del Direttore generale non convenuti nel presente giudizio, né attualmente convenibili ex art.83 del codice di giustizia contabile.

Nella richiesta formulata alla Passatempo, il Dirigente del settore personale, unico soggetto deputato a valutare la richiesta, sotto un profilo giuridico, di reinquadramento del Foresi si dimostra ben a conoscenza sia del contratto collettivo nazionale, sia della dichiarazione congiunta n.4 del predetto contratto.

Pertanto l'unica valutazione richiesta ed esigibile dalla Dott.ssa Passamonte ha riguardato l'attività espletata dal Foresi, puntualmente riportata dalla stessa nelle due note del 4 dicembre 2001 e del 27 dicembre 2001.

Il mancato riconoscimento dell'inquadramento in capo al Foresi, secondo il Collegio, è stato cagionato non tanto dalle incomplete informazioni fornite dalla Passatempo alla richiesta della dirigente, bensì da una erronea interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo e della

dichiarazione congiunta n.4 effettuata dal Direttore generale che ha ritenuto che l'inquadramento dovesse riguardare esclusivamente chi svolgesse attività di vigilanza ed ispezione a fronte, poi, della diversa interpretazione fornita anche nella nota senza protocollo posta a base del successivo accordo transattivo stipulato fra il Foresi e la ASL, fondato sull'automatismo dell'inquadramento previsto per gli assistenti tecnici che operassero presso i dipartimenti di prevenzione quale quello in questione.

Ciò appare chiaro anche nella nota del 2004 che ha portato alla stipula dell'atto di transazione, laddove si riconosce che *"...per vedere riconosciuta la qualifica di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per il personale interni è solo necessario che lo stesso sia collocato fra il personale di vigilanza ed ispezione"*, collocazione che per il Foresi avrebbe dovuto essere automatica, a prescindere dalle funzioni concretamente svolte, per effetto, appunto, della ormai nota dichiarazione congiunta n.4.

L'interpretazione poi rivelatasi fallace alla luce del contenzioso e degli eventi di cui si discute è stata oggetto di ben quattro missive di cui due a firma del dirigente del settore personale e due a firma del Direttore Generale e non può dubitarsi che, sotto il profilo giuridico avessero maggiore ed esclusiva competenza sia sotto il profilo oggettivo, in ordine ai ruoli rivestiti, sia soggettivo rispetto all'odierna convenuta anche in ragione della qualificazione professionale posseduta di dirigente medico.

D'altronde i dinieghi successivi al primo, vale a dire quelli intervenuti con nota del 29 gennaio 2002 a firma del Dirigente del Settore personale, nonché quelli a firma del Direttore generale del 18 marzo e del 7 maggio 2002 non vedono in alcun modo il coinvolgimento endoprocedimentale dell'odierna

convenuta; pertanto anche astrattamente la convenuta non avrebbe potuto in alcun modo orientare le scelte dell'amministrazione.

Sotto altro profilo anche il presunto comportamento gravemente colposo tenuto dall'odierna convenuta ,secondo la tesi accusatoria ,relativo ad una sua conferma delle erronee posizioni dell'amministrazione, anche alla luce del parere dell'ARAN, va valutato alla stregua della situazione complessiva e dei comportamenti di tutto il personale direttivo.

Tali considerazioni sono suffragate dalla circostanza che, nell'ambito della commissione di conciliazione, in rappresentanza dell'ASL datore di lavoro vi erano sia il dirigente dell'ufficio legale, Dott. Valentini, che la dott.ssa Abbruzzese, anch'essa collaboratrice amministrativa, pienamente a conoscenza delle vicende in questione in quanto firmataria, in qualità di funzionario istruttore; dalle missive del Direttore Generale indirizzate al Foresi e che, pertanto, ben avrebbero potuto e dovuto, molto più di quanto avrebbe potuto fare la Dott.ssa Passatempo non in possesso delle specifiche competenze giuridiche. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a rivedere la propria posizione ed evitare il contenzioso; va comunque evidenziato che la dott.ssa Passatempo ha comunque sollecitato, invano, in data 21 settembre 2002 i vertici dell'ASL a rivedere le proprie determinazioni, pur ricordando che il Foresi non svolgesse attività ispettiva.

Né può sostenersi che il Direttore Generale dell'ASL ed il Responsabile del Servizio Personale non fossero a conoscenza del parere dell'ARAN dell'8 febbraio del 2000 , atteso che lo stesso era stato regolarmente trasmesso dalla Regione a tutte le direzioni generali della ASL e, quindi, al momento dei dinieghi formulati il Direttore generale ed il dirigente amministrativo del

settore personale si presume fossero a conoscenza degli orientamenti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale.

All'esito di un prudente apprezzamento del contenuto della sentenza del giudice civile e delle risultanze istruttorie , reputa, il Collegio che emerga un complessivo quadro fattuale volto a porre il Foresi in condizioni lavorative ed ambientali sfavorevoli rispetto al contesto lavorativo generale dell'ufficio come può rilevarsi chiaramente dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio civile che hanno evidenziato l'esistenza di ragionevoli motivi di attrito esistenti fra il Direttore generale ed il Foresi nonché la circostanza che allo stesso fossero stati preclusi l'effettuazione di determinati e specifici sopralluoghi immediatamente dopo la vicenda relativa all'illegittima occupazione del poliambulatorio di Civitanova Marche del 12 febbraio 1998; strettamente collegata a tale vicenda, poi, appare riconducibile la circostanza che nel maggio 1998 al Foresi fosse revocata la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria e, conseguentemente, anche la possibilità di svolgere le funzioni svolte ininterrottamente dal 1991 di vigilanza ed ispettive, lasciandogli, poi esclusivamente quelle attribuitegli nel marzo 1996 di istruttore delle pratiche edilizie. (sul punto giurisprudenza consolidata della Suprema Corte , per tutte Cassazione civile , sezione Lavoro 6 agosto 2014 n.17698)

Tale circostanza non può che rappresentare, in assenza di una plausibile giustificazione, una indubbia dequalificazione idonea ad incidere sull'equilibrio psicologico del dipendente.

Sebbene posta dai vertici aziendali in correlazione alla recente opzione per il regime di *part-time*, il Collegio evidenzia che tale regime di lavoro non

appare *sic et simpliciter* incompatibile con lo svolgimento di siffatte attività, ma rileva al tempo stesso una evidente carenza motivazionale che si ritiene abbia comunque ingenerato l'insoddisfazione lavorativa posta a base dei comportamenti ritenuti illeciti dal giudice civile.

Carenza motivazionale ancor più evidente se si considera che, al momento del rientro in regime di tempo pieno, tale qualifica non gli venne più attribuita, nonostante l'espressa richiesta formulata dal Foresi (tanto è vero che successivamente tale carenza risulterebbe ostativa all'effettuazione di alcune attività e, pertanto, la Passatempo ha proceduto nuovamente a richiedere l'attribuzione per il Foresi della predetta qualifica).

Nel caso di specie, tuttavia, il giudice civile, nel ritenere attendibili, anche a seguito di un confronto in aula, le dichiarazioni testimoniali fornite dai due testi Perugini e Capozzucca, ha anche avallato quanto da essi sostenuto in ordine alle direttive impartite dal Dott. Mascaro volte a creare problemi al Foresi.

Ciò posto, sebbene anche in tal caso le condotte ritenute rilevanti dal giudice civili idonee a ledere i fondamentali diritti alla vita di relazione del Foresi siano ascrivibili fondamentalmente alla condotta del Direttore generale p.t. non convenuto in questa sede, il Collegio non può non rilevare che, nel caso di specie, emerge una corresponsabilità dell'odierna convenuta, la cui condotta assume rilievo gravemente colposo proprio in quanto, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio ha avallato l'adozione di disposizioni volte a demansionare ed a demotivare professionalmente il Foresi in assenza di valide ragioni. (V. Sezione Giurisdizionale Piemonte n.308/2019)

La Passatempo non ha potuto o voluto assumere alcuna decisione

autonoma e difforme dal vertice secondo le proprie caratteristiche personali e le capacità acquisite ; un comportamento , peraltro, molto frequente nella P.A., in una struttura gerarchica caratterizzata dalla paura di commettere errori.

Valuta il Collegio, al tempo stesso, che l'apporto causale della ricorrente alla complessiva pretesa risarcitoria riconosciuta dal giudice civile risenta comunque della marginalità dei comportamenti alla stessa ascritti, imputabili, come rilevato dalla difesa, principalmente ad altri soggetti non convenuti in giudizio.

In assenza di adeguata quantificazione delle voci di danno riconosciute dal giudice civile, il Collegio ritiene che il danno possa essere determinato utilizzando come parametro il mancato riconoscimento dell'indennità di UPG dal 1998 al 2004 nei confronti del Foresi, pari ad € 723,03 annui.

Della somma così ottenuta, pari ad € 5.000,00 (arrotondato per difetto), il Collegio ritiene che la convenuta debba essere chiamata a rispondere per una quota pari al 30%.

Reputa, poi, il Collegio che debba essere aggiunta una quota parte relativa alle spese legali ed agli interessi erogati per effetto del contenzioso soccombente innanzi al giudice ordinario e che vengono quantificati equitativamente in € 500,00.

In conclusione il Collegio ritiene che la convenuta debba essere condannata al risarcimento della somma complessiva pari ad €. 2.000,00, somma da ritenersi già rivalutata, oltre interessi legali come da dispositivo.

Le spese del giudizio, da liquidarsi con separata nota a cura della Segreteria della Sezione, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del codice, seguono la

soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,
definitivamente pronunciando

CONDANNA

Rosanna Passatempo al pagamento, in favore dell'ASUR Marche – Area
Vasta 3 di Macerata, della somma complessiva pari ad €2.000,00, da
intendersi già rivalutata; sulla predetta somma sono altresì dovuti gli
interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al
pagamento;

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura
della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d. lgs n. 174/2016, nella
misura di € 416,00 (diconsi euro quattrocentosedici/00) nei sensi di cui in
motivazione.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio del 21 gennaio 2020 e del
18 febbraio 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso

Luisa Motolese

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 11.05.2020

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Tiziana Camaioni

f.to digitalmente